

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni delle relazioni tra intermediari e clienti, previste dal D.lgs n° 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dal Provvedimento della Banca d'Italia pubblicato il 29 luglio 2009 *ss.mm.ii.* ("Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti")

FOGLIO INFORMATIVO

CERTIFICATO DI DEPOSITO T. F. AL PORTATORE

(tasso fisso-facoltà di estinzione anticipata)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Dexia Crediop S.p.A.

Sede Legale: *Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma*

Tel: *06.4771.1* - Fax: *06.4771.5952*

Sito Internet: *www.dexia-crediop.it*

PEC: *dexia-crediop@pec.dexia-crediop.it*

Numero d'iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: *5288*

Cod. ABI *3030*

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. *04945821009*

Società per Azioni con socio unico Dexia Crédit Local – Paris La Défense Cedex (Francia)

Capitale sociale e riserve: *Euro 645.210.000*

Sistemi di garanzia: *Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.*

CHE COS'È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Il Certificato di Deposito è un titolo rappresentativo di un deposito bancario fruttifero e vincolato, a mezzo del quale il cliente deposita una somma di denaro e la banca si obbliga a restituirla alla scadenza pattuita.

Il deposito prevede, alla scadenza o alla data di estinzione anticipata, la corresponsione della somma depositata e genera interessi che sono corrisposti unitamente al capitale o con periodicità diversa (es. semestrale).

Il Certificato di Deposito ha una durata non superiore a 5 anni.

Il deposito è rappresentato da un documento, il Certificato, che può essere nominativo o al portatore.

L'emissione dei Certificati di Deposito al portatore è limitata a quelli di durata fino a 12 mesi.

Solo il Certificato di Deposito emesso al portatore è trasferibile.

Il Certificato di Deposito è emesso su richiesta del cliente e solo in forma dematerializzata ossia senza la consegna materiale del titolo.

Il **rischio principale** del Certificato di Deposito è il rischio di controparte, che consiste nell'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante in tutto o in parte il saldo disponibile. Per questo motivo la banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura per i Certificati di Deposito una copertura nel limite d'importo di Euro 100.000,00 per ciascun portatore. Il rimborso da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è, tuttavia, escluso per determinate categorie di depositi, tra i quali, ad esempio, i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultino identificati ai sensi della normativa anti-riciclaggio, e i depositi effettuati in nome e per conto di banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione ed enti pubblici.

Il **rischio di liquidità** è contenuto in quanto è riconosciuta al cliente la facoltà di estinzione anticipata. In ogni caso, il Certificato di Deposito non è negoziato né ammesso a liquidazione in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Rischio fiscale: in caso di aumento della ritenuta fiscale o di altri oneri fiscali applicati ai Certificati di Deposito, il cliente potrebbe ricevere una remunerazione del proprio investimento inferiore a quella attesa al momento della

Dexia Crediop

sottoscrizione dei Certificati di Deposito.

Regime fiscale: sono a carico del cliente tutte le imposte e tasse presenti e future istituite sui Certificati di Deposito e/o relative somme rivenienti dalla sottoscrizione e detenzione dei medesimi titoli.

A partire dal 1° gennaio 2016, a seguito del recepimento in Italia della direttiva 2014/59/U.E. ("BRRD") in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il c.d. "bail-in". Il "bail-in" è uno strumento che consente alla Banca d'Italia, in caso di grave crisi finanziaria della banca e al ricorrere di determinate condizioni, di disporre la riduzione o la conversione in azioni della banca dei diritti degli azionisti e dei creditori. Restano esclusi dal *bail-in* i depositi protetti, ossia i depositi ammissibili al rimborso da parte di un sistema di garanzia dei depositanti (come il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi), fino a concorrenza del limite di rimborso da parte di tale sistema. Per i depositi eccedenti tale limite e per i depositi non ammissibili al rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti, il *bail-in* è applicabile solo dopo l'esaurimento delle risorse rappresentate da azioni e altri strumenti di capitale, titoli subordinati, obbligazioni e altri strumenti finanziari *senior* detenuti dalla clientela della banca.

Limiti al trasferimento: il trasferimento dei Certificati di Deposito al portatore è soggetto ai limiti ed alle prescrizioni del D.lgs. n. 231/2007 (normativa in materia di antiriciclaggio) e successive modifiche e integrazioni che vietano il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a Euro 1.000,00. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A., Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 50.000,00. Se l'importo trasferito è superiore a Euro 250.000,00 la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Durata/ Taglio Minimo	Tasso nominale annuo lordo : Tasso Fisso
Durata Minima: 6 mesi Durata Massima: 1 anno (Taglio Minimo 1.000.000,00)	Min. 0,010% p.a.

INTERESSI

Calcolo degli interessi	(30/360)
Valuta decorrenza interessi	giorno di emissione
Calcolo degli interessi in caso di estinzione anticipata	(30/360)
Corresponsione interessi	a scadenza unitamente al capitale

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE	
Recupero spese emissione del Certificato di Deposito	€ 0
Gestione e custodia	€ 0
Invio comunicazioni periodiche	€ 0
Imposta di bollo vigente	Applicata secondo le disposizioni legislative vigenti
Ritenuta fiscale vigente sugli interessi maturati	26% o altra aliquota secondo le disposizioni vigenti

Dexia Crediop

Spese di liquidazione o estinzione a scadenza	€ 0
Rimborso anticipato dei Certificati di Deposito	È prevista la facoltà di estinzione anticipata alle condizioni e nei termini contenuti nel Documento di Sintesi e nel Regolamento.

Le condizioni applicate alla specifica emissione di Certificati di Deposito sono contenute nel relativo Regolamento e Documento di Sintesi.

RECESSO

Recesso dal contratto da parte del cliente: è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte del portatore del Certificato di Deposito per l'intero Valore Nominale, esercitabile una sola volta con un preavviso di 35 giorni di calendario a partire dalla Data di Godimento fino alla Data di Scadenza.

Recesso dal contratto da parte della Banca: è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente del Certificato di Deposito per l'intero Valore Nominale, esercitabile una sola volta con un preavviso di 180 giorni di calendario a partire dalla Data di Godimento.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:

Il rapporto contrattuale si chiude alla data di scadenza o alla data di rimborso anticipato del Certificato di Deposito con la liquidazione degli interessi unitamente al rimborso del capitale.

RECLAMI

Reclami e ricorsi

Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami dell'Emittente – Audit Interno mediante:

- lettera raccomandata A/R, all'indirizzo Via Antonio Salandra 18 - 00187 Roma;

oppure

- per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

Dexia-crediop@pec.dexia-crediop.it

oppure

- al seguente indirizzo e-mail:

ai.it@dexia.com

La Banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non ha ricevuto risposta entro il termine o non è soddisfatto, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) purché:

- le operazioni e/o i comportamenti contestati siano: (i) successivi al 1° gennaio 2009 (per ricorsi presentati fino al 1° ottobre 2022); o (ii) non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso (per ricorsi presentati dal 1° ottobre 2022);
- le controversie non siano state già portate all'esame dell'Autorità giudiziaria, di arbitri o conciliatori;
- le controversie riguardino richieste quantificabili in un valore non superiore a 200.000 euro, salvo che per le controversie relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (es. mancata consegna della documentazione di trasparenza), per le quali non sussistono limiti di importo;
- non sia trascorso più di un anno, dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF): si fa rinvio a quanto riportato nel Comunicato alla clientela e alla "Guida all'utilizzo del Portale ABF" alla soluzione delle controversie disponibili sul sito internet della Banca alla sezione trasparenza (<http://www.dexia-crediop.it>).

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

In relazione all'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al Certificato di Deposito all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo, i contraenti – anche dopo la sottoscrizione del Certificato di Deposito - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis, D.lgs. n. 385/1993, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1.

Legge applicabile e foro competente

Fermo restando quanto previsto al punto "Risoluzione stragiudiziale delle controversie" che precede, per eventuali controversie che potessero sorgere tra il Cliente e la Banca (e.g. relative all'applicazione e l'interpretazione del Certificato di Deposito), il foro competente, in via esclusiva, per le azioni proposte dal cliente è quello della sede legale della Banca, fatte salve le competenze inderogabili di legge.

Tracciabilità dei pagamenti L. 136/2010

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, tutti i pagamenti a favore di Dexia Crediop S.p.A. devono essere effettuati mediante bonifico diretto via Target2 a favore di DEXIA CREDIOP S.p.A BIC CODE CROPITRRXXX, IBAN CODE IT85L 03030 03200 000 000 000 999 (il "Conto Dedicato").

Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

In particolare, Dexia Crediop S.p.A. provvederà, nei termini indicati al comma 7 del citato articolo 3, a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul Conto Dedicato.

LEGENDA

Deposito vincolato	Deposito con il quale è possibile ritirare i propri risparmi solo alla scadenza del periodo del vincolo o alla data di rimborso anticipato
Tasso di interesse	Remunerazione che il cliente riceve a fronte di un deposito
Tasso nominale annuo lordo	E' il tasso d'interesse che viene utilizzato per il calcolo degli interessi
Ritenuta fiscale	Quota di imposta trattenuta dalla banca e versata al fisco per le operazioni finanziarie produttive di utili, plusvalenze ed interessi attivi